

CONTRATTO

tra

il **MINISTERO DELLA CULTURA – MUSEO E REAL BOSCO DI**

CAPODIMONTE (d'ora in avanti denominato anche, per brevità,

"Ministero"), con sede in Napoli, Via Miano, 2, codice fiscale

95219190634, per il quale interviene il Dott. Luigi La Rocca, nato a

Napoli (NA), il 03 maggio 1967 nella sua qualità di Direttore Generale

Archeologica Belle Arti e Paesaggio delegato (giusta delega Decreto

SG n. 459 del 22 aprile 2024), domiciliato per la carica presso la sede

del Museo di Capodimonte, da un lato,

e

la Soc. **ALES - ARTE LAVORO E SERVIZI S.p.A.** in seguito

denominata anche per brevità "Ales", con sede in Roma, Via Nazionale

n. 243, capitale sociale Euro 13.616.000,00, interamente versato,

Partita I.V.A. 05656701009, numero di iscrizione nel Registro delle

Imprese di Roma RM62576/1999, società soggetta al controllo e

coordinamento del Ministero della Cultura, in persona del dott. Fabio

Tagliaferri, nato a Frosinone (FR) il 2 aprile 1974, in qualità di

Presidente e Amministratore Delegato, domiciliato per la carica presso

la sede della medesima "Ales";

VISTO il D.Lgs. 20 ottobre 1998, n. 368 e successive modificazioni,

recante "Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali";

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni,

recante "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze*

	<i>delle amministrazioni pubbliche</i> ”;	
	VISTO il Decreto del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo del 23 dicembre 2014, recante “ <i>Organizzazione e funzionamento dei musei statali</i> ”;	
	VISTO il D.L. 12 luglio 2018 n. 86, convertito, con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, recante “ <i>Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità</i> ”, e, in particolare, l'articolo 1, nonché l'articolo 4-bis;	
	VISTO il D.L. 21 settembre 2019 n. 104 recante “ <i>Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni</i> ” pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n.222 del 21 settembre 2019, convertito in legge, con modificazioni, dalla L.18 novembre 2019, n. 132;	
	VISTO il D.L. 1° marzo 2021, n. 22, convertito dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante “ <i>Disposizioni urgenti in materia di riordino delle</i> ”	

	attribuzioni dei Ministeri” il quale, all’art. 6, comma 1, prevede la	
	ridenominazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il	
	turismo come “Ministero della cultura”;	
	VISTO il D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 123 recante “Regolamento	
	concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero	
	della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e	
	dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”;	
	VISTO il decreto del Segretario Generale n. 459 del 22 aprile 2024 che	
	attribuisce al dott. Luigi La Rocca l’incarico di Direttore Generale	
	delegato il Museo e Real Bosco di Capodimonte;	
	VISTO l’art. 26 della L. 18 giugno 2009, n. 69, recante “Disposizioni per	
	lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in	
	materia di processo civile”, il quale prevede che, al fine di garantire la	
	continuità occupazionale del personale impiegato in Ales S.p.A., la	
	partecipazione azionaria precedentemente detenuta da Italia Lavoro	
	S.p.A. in Ales S.p.A. medesima è stata trasferita al Ministero;	
	VISTO lo Statuto di Ales, ed in particolare l’articolo 3 che prevede, tra	
	l’altro, che la Società Ales “svolge, prevalentemente per il MiBACT e	
	secondo le direttive e gli indirizzi vincolanti forniti dallo stesso,	
	l’esercizio di attività e la realizzazione di iniziative volte alla gestione,	
	valorizzazione e tutela dei beni culturali in ambito nazionale ed	
	internazionale (...) a titolo indicativo e non esaustivo, e sempre nel	
	perseguimento delle finalità istituzionali del MiBACT, le seguenti	
	attività: (...) servizi generali amministrativi, di informatizzazione	

	<i>gestionale, di assistenza e sviluppo informatico etc. e servizi tecnici di</i>	
	<i>supporto alle attività del MiBACT e sue strutture periferiche, richiesti o</i>	
	<i>contemplati da convenzioni o da specifiche direttive del MiBACT”;</i>	
	CONSIDERATO che il Ministero, giusta previsione contenuta nello	
	Statuto di Ales all’art. 19, esercita, nei confronti della stessa Ales	
	<i>“un’attività di controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi</i>	
	<i>direttamente svolti”;</i>	
	VISTO l’art. 12 della Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e	
	del Consiglio del 26 febbraio 2014 e l’art. 7, commi 1 e 2, del D.Lgs. 31	
	marzo 2023, n. 36, concernenti i requisiti per la sussistenza della	
	<i>“relazione in house”;</i>	
	VISTO l’articolo 12, paragrafi 1, 2 e 3 della Direttiva 2014/24/UE,	
	laddove individua i requisiti per l’affidamento <i>in house</i> , specificando	
	che: a) l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore deve	
	esercitare sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a	
	quello esercitato sui propri servizi; b) oltre l’80 per cento delle attività	
	della persona giuridica controllata deve essere effettuata nello	
	svolgimento dei compiti ad essa affidati dall’amministrazione	
	aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate	
	dall’amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui	
	trattasi; c) nella persona giuridica controllata non deve esservi alcuna	
	partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di	
	partecipazione di capitali privati le quali non comportano controllo o	
	potere di veto previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei	

	trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona	
	giuridica controllata;	
	VISTO l'articolo 16 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e successive	
	modificazioni recante " <i>Testo unico in materia di società a</i>	
	<i>partecipazione pubblica</i> ";	
	VISTO l'articolo 23, comma 5, del D.Lgs. 36/2023 laddove dispone che	
	gli obblighi informativi cui sono tenuti le stazioni appaltanti e gli enti	
	concedenti verso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici	
	riguardano anche gli affidamenti diretti a società in house di cui	
	all'articolo 7, comma 2;	
	VISTO il provvedimento di cui all'articolo 7, comma 2, del D.Lgs.	
	36/2023 nella parte in cui prevede che ai fini dell'affidamento <i>in house</i>	
	di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in	
	regime di concorrenza, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti	
	"adottano per ciascun affidamento un provvedimento motivato in cui	
	danno conto dei vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità	
	e della congruità economica della prestazione, anche in relazione al	
	perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza,	
	economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e	
	razionale impiego di risorse pubbliche";	
	VISTO l'art. 1-ter, comma 1, recante " <i>Misure per il servizio pubblico</i>	
	<i>essenziale di tutela, valorizzazione e fruizione degli istituti e luoghi della</i>	
	<i>cultura</i> " del D.L. 21 settembre 2019, n. 104, come modificato dall'art. 1,	
	comma 930, lett. a), b) e c), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nella	

	parte in cui dispone che non trova applicazione il comma 2 dell'articolo	
	192 del D.Lgs. 50/2016, deroga da intendersi ora riferita all'art. 7,	
	comma 2 del D.Lgs. 36/2023, laddove il Ministero della Cultura, una	
	volta verificata l'impossibilità di utilizzare il proprio personale	
	dipendente, si avvalga della società Ales S.p.A. per lo svolgimento	
	delle attività di accoglienza e vigilanza nei musei, nei parchi	
	archeologici statali nonché negli altri istituti e luoghi della cultura e delle	
	attività di supporto tecnico, amministrativo e contabile, nelle more	
	dell'espletamento delle procedure concorsuali autorizzate ai sensi del	
	decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 giugno 2019,	
	pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 29 agosto 2019, e,	
	comunque, fino al 31 dicembre 2025 e delle ulteriori procedure	
	necessarie a soddisfare il fabbisogno di personale del Ministero da	
	impiegare in tali attività;	
	VISTO l'Atto di indirizzo del Ministero della cultura emanato dal Ministro	
	della cultura con provvedimento rep. n. 26 del 23 gennaio 2024 con cui	
	sono state individuate le priorità politiche da realizzarsi nell'anno 2024,	
	con proiezione triennale 2024 - 2026;	
	VISTO il decreto del Ministero della cultura 31 gennaio 2024, rep. n. 36	
	di adozione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) per	
	il triennio 2024-2026, adottato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6 del	
	decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla	
	legge 6 agosto 2021, n. 113;	
	VISTO il decreto del Ministero della cultura 9 febbraio 2024, rep. n. 51,	

	<p>concernente <i>“Modifiche al decreto 28 gennaio 2020, rep. n. 21 recante articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero della cultura”</i>, divenuto efficace a far data dal 27 febbraio 2024;</p>	
	<p>VISTA la circolare del Segretariato Generale n. 14 dell'8 marzo 2024, avente ad oggetto: <i>“Decreto ministeriale 9 febbraio 2024, rep. 51, recante “Modifiche al decreto 28 gennaio 2020, recante “Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero della cultura”, divenuto efficace a far data dal 27 febbraio, e decreto ministeriale 9 febbraio 2024, rep. 53, recante “Modifiche al decreto ministeriale 23 dicembre 2014, recante “Organizzazione e funzionamento dei musei statali”, divenuto efficace in data 20 febbraio 2024 – Fase di attuazione e continuità amministrativa”</i>;</p>	
	<p>VISTA la Direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione relativa all'anno 2024 emanata dal Ministro della Cultura con decreto rep. n. 107 del 19 marzo 2024, con la quale sono stati assegnati ai titolari dei Centri di responsabilità amministrativa gli obiettivi strategici e strutturali ed i connessi obiettivi operativi per l'anno 2024;</p>	
	<p>CONSIDERATO che Ales S.p.A., in ragione della citata normativa e previsione statutaria, è configurata come società strumentale, <i>in house</i>, del Ministero;</p>	
	<p>CONSIDERATO che i servizi richiesti alla società Ales S.p.A. comprendono attività di supporto tecnico, amministrativo e contabile;</p>	
	<p>RAVVISATA la necessità di avviare un progetto per l'avvio di un servizio di biglietteria presso il Museo e Real Bosco di Capodimonte;</p>	

	<p>VALUTATA l'opportunità per il Museo e Real Bosco di Capodimonte di disporre dei servizi erogati da Ales per il periodo di 30 mesi a partire dalla data di avvio delle attività, finalizzati alla realizzazione di un progetto per l'avvio di un servizio di biglietteria presso il Museo e Real Bosco di Capodimonte;</p>	
	<p>VISTA la circolare del Segretariato Generale n. 44 del 30 settembre 2022, recante "<i>Stipula contratti con Ales S.p.A – Indicazioni operative</i>", ai sensi della quale, al fine di procedere all'affidamento dei servizi di supporto in regime di <i>in house providing</i> a favore della Ales S.p.A., è stata posta in essere l'attività di verifica prescritta dall'art. 1-ter del D.L. 21.9.2019, n. 104, convertito con modificazioni dalla L. 18.11.2019 n. 132, accertando l'impossibilità di utilizzare il personale dipendente della scrivente Direzione Generale al fine dello svolgimento dei servizi di cui trattasi;</p>	
	<p>VISTA la circolare del Segretariato Generale n. 11 del 31 marzo 2023, recante "<i>Stipula contratti con Ales S.p.A – Integrazione circolare n. 44 del 30 settembre 2022</i>", ai sensi della quale l'attività di verifica richiamata nell'art. 1-ter del D.L. 21.9.2019, n. 104, convertito con modificazioni dalla L. 18.11.2019 n. 132, dovrà esser posta in essere dai singoli Centri di Responsabilità amministrativa, attraverso la pubblicazione, sul portale istituzionale RPV, di appositi interpelli rivolti a tutto il personale assegnato allo specifico CDR ed alla eventuale periferia afferente;</p>	
	<p>VISTA la circolare di interpello n. 69 del 10.05.2024 pubblicata dalla</p>	

	Direzione Generale Musei volta a verificare la disponibilità del personale	
	interno al Ministero, idoneo a prestare servizio presso il Museo e Real	
	Bosco di Capodimonte;	
	VISTO l'esito del Procedimento di verifica di disponibilità del personale	
	in servizio presso il Museo e Real Bosco di Capodimonte da impiegare	
	nelle attività relative ai servizi in argomento, di cui alla nota n. 9293-P	
	del 15.05.2024 della Direzione Generale Musei;	
	VISTO l'articolo 1-ter, comma 2-bis del succitato D.L. 21 settembre 2019	
	n. 104, come introdotto dall'art. 39, comma 1 del D.L. 23 settembre	
	2022, n. 144 e legge di conversione n. 175 del 17 novembre 2022, il	
	quale stabilisce che <i>“Anche al di fuori delle ipotesi di cui al comma 1,</i>	
	<i>nei casi di affidamento diretto da parte del Ministero della cultura a</i>	
	<i>società in house del medesimo Ministero dei servizi di cui all'articolo 117</i>	
	<i>del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo</i>	
	<i>22 gennaio 2004, n. 42, trova applicazione l'articolo 50 del codice di cui</i>	
	<i>al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;</i>	
	CONSIDERATO che i servizi di cui trattasi sono inclusi tra quelle previsti	
	dal citato articolo 117 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui	
	al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in quanto servizi di	
	assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico e che il riferimento	
	relativo all'articolo 50 del codice di cui al D.Lgs. 50 del 2016 deve essere	
	inteso, a normativa vigente, come relativo all'articolo 57 comma 1 del	
	codice di cui al D.Lgs. 36 del 2023 allorché questo prevede che <i>“Per gli</i>	
	<i>affidamenti dei contratti di appalto di lavori e servizi diversi da quelli</i>	

	<p><i>aventi natura intellettuale e per i contratti di concessione i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti, tenuto conto della tipologia di intervento, in particolare ove riguardi il settore dei beni culturali e del paesaggio, e nel rispetto dei principi dell'Unione europea, devono contenere specifiche clausole sociali con le quali sono richieste, come requisiti necessari dell'offerta, misure orientate tra l'altro a garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, la stabilità occupazionale del personale impiegato, nonché l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all'oggetto dell'appalto o della concessione e alle prestazioni da eseguire anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché a garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare”;</i></p>	
	<p>VISTA la decisione di affidare rep. N. 38 del 24.05.2024 a firma del Direttore Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio con Delega per il Museo e Real Bosco di Capodimonte;</p>	
	<p>VISTA la richiesta preliminare di offerta a firma del Direttore Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio con Delega per il Museo e Real Bosco di Capodimonte alla Ales S.p.A., recante il prot. n. 1706 del 14</p>	

	maggio 2024, con riferimento ad un “Progetto per l’avvio di un servizio	
	di biglietteria presso il Museo e Real Bosco di Capodimonte”, ivi	
	compresa l’indicazione del personale del Concessionario uscente e la	
	“clausola sociale” di cui all’art. 57 comma 1 del D.Lgs. 36/2023;	
	VISTA la nota di Ales S.p.A. recante il prot. n. 5441 del 15 maggio 2024,	
	contenente la quantificazione dell’offerta per i servizi richiesti per un	
	importo complessivo pari ad Euro 958.052,78 oltre IVA di legge per	
	l’intero periodo di riferimento, corredata dall’attestazione della propria	
	capacità tecnica, organizzativa e professionale, con particolare	
	riferimento alla pregressa esperienza nei servizi richiesti, così come	
	richiamato dall’art. 2 dell’Atto di indirizzo di cui al decreto del Direttore	
	generale per il Bilancio del 24 gennaio 2017, concernente i “ <i>Parametri</i>	
	<i>di congruità economica dei servizi svolti presso il MiBACT, nei confronti</i>	
	<i>di Ales S.p.A.</i> ”, nonché dal “Progetto per l’applicazione della clausola	
	sociale” contenente l’esplicita accettazione della medesima e le	
	modalità di effettiva realizzazione di essa;	
	CONSIDERATO che l’utilizzo di Ales in luogo dell’affidamento a privati	
	contraenti a mezzo di procedure di gara, già verificato nell’ambito del	
	settore in questione, consente al il Museo e Real Bosco di	
	Capodimonte un’economia di spesa e implementa l’efficacia generale	
	e il buon andamento dell’azione amministrativa;	
	VISTA la nota recante il prot. n. 1760 del 17 maggio 2024, con cui il	
	Direttore Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio con Delega per	
	il Museo e Real Bosco di Capodimonte ha accettato l’offerta proposta	

	dalla Ales S.p.A., comunicando la propria volontà di affidare alla stessa	
	Ales i servizi come indicati nella suddetta recante il prot. n. 5441 del 15	
	maggio 2024;	
	VISTA la nota recante il prot. 13722 del 28 maggio 2024 della Direzione	
	Generale Bilancio che trasmette il parere del “Comitato per l’esercizio	
	sul controllo analogo sulla Ales S.p.A.” che autorizza alla stipula del	
	presente contratto;	
	VERIFICATA la disponibilità delle risorse economiche del Museo e	
	Real Bosco di Capodimonte a valere sul capitolo 1.1.3.185 articolo	
	1.03.02.13.999 “Altri Servizi Ausiliari nac” per l’annualità 2024 e, salvo	
	disponibilità, per le annualità 2025 e 2026;	
	ATTESO che, per tutte le ragioni anzi espresse si ritiene di dover	
	procedere alla sottoscrizione del presente contratto;	
	tutto ciò visto, premesso, rilevato e considerato, tra le Parti si	
	conviene quanto segue:	
	Articolo 1. Premesse.	
	Le premesse e i documenti richiamati in tutto il presente contratto ne	
	costituiscono parte integrante e sostanziale, anche se non	
	materialmente allegati.	
	Articolo 2. Oggetto del contratto.	
	2.1. Il Ministero affida ad Ales, che accetta, lo svolgimento delle attività	
	di cui al documento tecnico-descrittivo denominato “Disciplinare Tecnico”	
	- (“Allegato A”).	
	2.2. In particolare, il Ministero affida ad Ales, che accetta, un contratto	

	per “ Servizi di supporto finalizzati alla realizzazione di un progetto	
	per il miglioramento della fruizione per un servizio di biglietteria on	
	site presso il Museo e Real Bosco di Capodimonte”.	
	2.3. Ales sarà, comunque, tenuta, nell’ambito delle attività descritte nel	
	richiamato documento tecnico-descrittivo ad eseguire le variazioni nelle	
	prestazioni richieste dal Ministero alle medesime condizioni stabilite nel	
	presente contratto, senza alcun compenso o indennità aggiuntiva,	
	purché le stesse non comportino un aumento delle prestazioni in misura	
	superiore ad un quinto dell’importo del corrispettivo del contratto indicato	
	nell’art. 8 che segue.	
	2.4. Le prestazioni dovute da Ales dovranno essere eseguite con gli	
	strumenti e secondo le modalità già indicati nell’offerta tecnica presentata	
	e menzionata nel punto delle premesse, nonché rispettando le modalità	
	indicate nel richiamato allegato (Disciplinare Tecnico – “Allegato A”).	
	2.5. Ales, nello svolgimento del servizio ad essa affidato dovrà	
	coordinarsi con le strutture del Ministero competenti, sotto le cui direttive	
	dovranno essere rese le prestazioni convenute.	
	Articolo 3. Modalità di svolgimento delle prestazioni.	
	3.1 Le attività relative ai servizi previsti dovranno essere svolte come	
	descritto ai paragrafi da 5 a 9 del Disciplinare Tecnico (“Allegato A”).	
	3.2 In ragione del ruolo di società <i>in house</i> del Ministero, Ales prende	
	atto ed accetta che il Ministero si riservi la facoltà, in qualsiasi	
	momento, di rimodulare le modalità di svolgimento delle prestazioni di	
	cui all'articolo 2 al fine di ottimizzare, con la fattiva partecipazione della	

	stessa Società, le risorse disponibili coerentemente con gli obiettivi prefissati.	
	Articolo 4. Durata. Esclusione del tacito rinnovo.	
	4.1 Le attività indicate nell'art. 2, avranno durata di n. 30 (trenta) mesi dall'avvio delle attività medesime.	
	4.2 Il contratto non potrà essere in ogni caso rinnovato tacitamente.	
	4.3 Il Ministero si riserva la facoltà, in presenza della necessaria dotazione finanziaria, di rinnovare il contratto.	
	Articolo 5. Responsabilità verso i Terzi.	
	5.1 Il Ministero non assumerà alcuna responsabilità nei confronti di terzi per impegni assunti verso questi ultimi da Ales in relazione allo svolgimento delle attività oggetto del presente contratto.	
	5.2 Ales si obbliga, in via incondizionata e irrevocabile, a sollevare e tenere indenne il Ministero da ogni e qualsiasi responsabilità e/o onere derivante dallo svolgimento da parte di terzi delle attività oggetto del presente contratto.	
	Articolo 6. Obblighi e adempimenti.	
	6.1 Ales si obbliga a svolgere le attività e ad eseguire i servizi oggetto del presente contratto, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia e buon andamento e secondo le indicazioni che le saranno fornite di volta in volta dal Ministero.	
	6.2 Ales si obbliga a fornire tutti i dati, tutte le informazioni e tutti i documenti che il Ministero riterrà di acquisire, conformemente a quanto previsto dall'articolo 3 dello Statuto.	

	6.3 Ales si obbliga, altresì, a trasmettere al Ministero un elenco nominativo del Personale preposto allo svolgimento dei servizi oggetto del presente contratto da aggiornare ogni qualvolta si verificano sostituzioni durature e/o permanenti del personale addetto;	
	6.4 Ales si obbliga ad assicurare: a) la qualità delle prestazioni fornite; b) lo specifico "know-how" acquisito nel settore dei beni culturali; c) un'adeguata formazione del Personale impiegato nello svolgimento delle attività oggetto del presente contratto.	
	6.5 Ales si obbliga ad erogare i servizi e a svolgere le attività nel rispetto dei principi di uguaglianza e di imparzialità verso gli utenti, di continuità e di regolarità nell'esecuzione dei servizi.	
	6.6 Ales si obbliga, altresì, a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione del contratto che dovessero essere impartite dal Ministero, nonché a dare immediata comunicazione al Ministero di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto stesso.	
	6.7 Ales si obbliga, inoltre, ad applicare nei confronti di tutto il personale assunto in virtù del presente contratto condizioni economiche e normative non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi di lavoro della categoria, nonché ad osservare e a far osservare tutte le disposizioni vigenti e quelle che potranno intervenire nel corso dell'appalto in materia di assicurazioni sociali e previdenziali, di collocamento e di assunzione obbligatoria del Personale.	
	6.8 Rimarranno in ogni caso a carico dell'Impresa i seguenti oneri ed obblighi relativi:	

	- alla fornitura di idonea documentazione, se necessario anche fotografica, che riassume le varie fasi di lavoro svolte;	
	- alla cura della corretta esecuzione dei servizi e di ogni altra attività connessa alle prestazioni dell'appalto, con pronto adeguamento ad ogni disposizione impartita dal Ministero;	
	- alla responsabilità diretta dell'operato di tutti i dipendenti o collaboratori nei confronti sia del Ministero, sia dei terzi;	
	- all'osservanza e all'obbligo di far osservare tutte le disposizioni vigenti e quelle che potranno intervenire nel corso dell'appalto in materia di assicurazioni sociali e previdenziali, di collocamento e di assunzione obbligatoria del personale;	
	- alla cura della preparazione del personale mediante corsi periodici di formazione per la conduzione e la gestione del servizio, con particolare attenzione alla sicurezza;	
	- al costante aggiornamento dei propri operatori sulle normative in vigore relativamente alle prestazioni e all'esecuzione di opere oggetto del presente contratto e alla trasmissione della relativa documentazione al Ministero;	
	- alla dotazione in favore dei propri dipendenti o collaboratori dei dispositivi di protezione individuali previsti dalla normativa vigente in relazione all'attività svolta;	
	- all'esecuzione del servizio nel rispetto del presente contratto concordando preventivamente eventuali modifiche all'ordine degli interventi direttamente con il Ministero o con i suoi Uffici competenti per	

	ciascuna area;	
	6.9 La Ales dovrà, infine, eseguire le prestazioni contrattualmente dovute	
	nella piena e totale osservanza dei regolamenti, delle normative e delle	
	leggi nazionali e regionali vigenti in materia di:	
	- gestione dei servizi affidati;	
	- sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro;	
	- assunzioni obbligatorie e patti sindacali.	
	Articolo 7. Comunicazioni del Ministero.	
	7.1 Qualsiasi richiesta di modifica degli orari, delle modalità o del tipo	
	dei servizi oggetto del presente contratto, sarà comunicata dal	
	responsabile del contratto del Ministero al responsabile del contratto di	
	Ales. Tale comunicazione sarà inviata dal Ministero ad Ales con	
	almeno 3 (tre) giorni di anticipo e a tale comunicazione Ales dovrà dare	
	tempestivo riscontro.	
	7.2 Il Ministero si impegna a fornire la propria assistenza e	
	collaborazione al Personale di Ales nell'espletamento dei servizi affidati	
	e a mettere a disposizione di Ales e del Personale di quest'ultima locali	
	idonei e tutte le informazioni necessarie al fine di prevenire i rischi	
	presenti sui luoghi di lavoro e gli eventuali rischi di interferenze in base	
	a quanto previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante	
	<i>“Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia</i>	
	<i>di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”</i> e successive	
	modificazioni.	
	Articolo 8. Corrispettivo.	

	<p>8.1 Il corrispettivo complessivo spettante ad Ales per l'esecuzione dei servizi è pattuito in € 958.052,78 (novecentocinquantottomilacin - quantadue/78) oltre IVA di legge per l'intero periodo di riferimento.</p>	
	<p>8.2 Ales dichiara di accettare l'importo complessivo sopraindicato, avendo completa e approfondita conoscenza delle quantità, delle modalità e del tipo di lavoro da svolgere e, conseguentemente, dichiara di rinunciare a qualsivoglia pretesa di carattere economico che dovesse derivare da una sua eventuale errata valutazione di tutti i fattori e gli elementi necessari per dare esecuzione esatta e puntuale a tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto.</p>	
	<p>8.3 Le attività contrattuali risultano nel piano delle azioni di cui al documento tecnico-descrittivo "Disciplinare Tecnico" (Allegato "A") e per le attività eventualmente non erogate Ales procederà ad uno storno dei corrispettivi da quantificarsi sulla base dei minori costi sostenuti, che andranno calcolati sulla base del dettaglio dei costi contenuti nell'offerta inviata.</p>	
	<p>8.4 Oneri per la sicurezza.</p> <p>Il Ministero ha redatto il Documento di Valutazione dei Rischi da interferenza per le sedi di diretta competenza e l'eventuale Documento Unico di Valutazione dei Rischi da interferenza preliminari per ogni restante sede recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto presso la cui sede si svolgerà il servizio si impegna a far pervenire ad ALES l'integrazione al Documento con i relativi rischi da</p>	

	interferenza specifici prima dell'esecuzione del contratto.	
	Il Ministero dichiara che in fase preliminare d'appalto gli oneri della	
	sicurezza sono da intendersi pari ad Euro 0 in quanto non si configurano	
	interferenze a fronte delle quali occorra porre in essere ulteriori misure di	
	prevenzione e protezione rispetto a quelle adottate.	
	Articolo 9. Modalità di pagamento e fatturazione.	
	9.1 Nei limiti dell'importo indicato nel precedente art. 8, alla condizione	
	che il Ministero abbia accreditato al Museo e Real Bosco di	
	Capodimonte le necessarie risorse finanziarie, il pagamento del	
	corrispettivo avverrà mensilmente entro trenta giorni dalla data di	
	presentazione da parte di Ales al Museo e Real Bosco di Capodimonte	
	delle relative fatture, le quali dovranno essere inviate da Ales al Museo	
	e Real Bosco di Capodimonte dopo che Ales abbia acquisito da parte	
	dello stesso il documento attestante l'esecuzione del servizio come	
	previsto al paragrafo 8 del Disciplinare Tecnico – Allegato "A".	
	9.2 La fatturazione del servizio sarà effettuata dalla Ales in forma	
	elettronica specificando il codice univoco QZL1LB, con l'avvertenza	
	che detta fatturazione è soggetta a "split payment", ricorrendone gli	
	estremi di legge.	
	Articolo 10. Interruzione o sospensione dei servizi.	
	10.1 Le Parti non saranno ritenute inadempienti qualora l'inosservanza	
	degli obblighi derivanti dal contratto sia dovuta a forza maggiore.	
	10.2 Verificatosi un caso di forza maggiore che impedisca ad una Parte	
	l'esatta e puntuale osservanza degli obblighi contrattuali, la stessa sarà	

	tenuta a darne tempestiva comunicazione all'altra, indicando anche il tempo prevedibile di impedimento.	
	10.3 La Parte che non ha potuto adempiere, per causa di forza maggiore, ha diritto ad una proroga dei termini in misura pari alla durata dell'evento impeditivo.	
	Articolo 11. Penali.	
	11.1 Qualora il Ministero accertasse l'inidoneità di una qualunque attività svolta da Ales a seguito di contraddittorio con la stessa Società, oppure rilevasse delle inadempienze agli obblighi derivanti dal presente contratto potrà richiedere ad Ales di porre rimedio a tali inconvenienti, fissandogli un termine perentorio non inferiore a 15 (quindici) giorni.	
	11.2 Qualora Ales non provvedesse entro il suddetto termine stabilito ad eliminare le inadempienze rilevate sarà facoltà del Ministero applicare le penali, in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al dieci per cento, da determinarsi, da parte del Ministero, in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo.	
	11.3 L'applicazione delle penali, fatto salvo il diritto di ottenere il maggior danno subito, non pregiudicherà in alcun modo il diritto del Ministero di pretendere l'esatto adempimento delle prestazioni contrattuali, con tutte le conseguenze inerenti, né quello di far svolgere da terzi a spese di Ales i servizi non puntualmente e/o non esattamente eseguiti.	

	Articolo 12. Assicurazione.	
	12.1 Ales sarà responsabile degli eventuali danni causati a persone o cose, sia dai propri dipendenti e collaboratori sia da attrezzature e materiali impiegati, in conseguenza dell'esecuzione delle prestazioni convenute e delle attività connesse, sollevando Il Ministero da ogni responsabilità al riguardo.	
	12.2 Ales si obbliga a prestare adeguata copertura assicurativa per la copertura del rischio della responsabilità civile per un massimale non inferiore ad Euro 1.000.000,00 (unmilione/00).	
	Articolo 13. Riservatezza e proprietà dei documenti.	
	13.1 Tutte le informazioni, concetti, idee, procedimenti, metodi e dati tecnici dei quali Ales verrà a conoscenza nello svolgimento del contratto ad essa affidato, dovranno essere considerati riservati e coperti da segreto.	
	13.2 Ales sarà obbligata, pertanto, verso il Ministero ad adottare tutte le cautele necessarie per mantenere il riserbo ed il segreto su quanto appreso, rimanendo responsabile per eventuali divulgazioni indebite avvenute ad opera dei propri dipendenti o collaboratori in genere.	
	13.3 L'obbligo di riservatezza e il divieto di divulgazione potranno essere rimossi soltanto previa autorizzazione scritta del Ministero.	
	Articolo 14. Verifiche, controlli e monitoraggio.	
	14.1 Il Ministero, per verificare la regolarità e la qualità dei servizi, effettuerà controlli e accertamenti anche durante le ore di lavoro, avvalendosi indifferentemente di proprio personale e procedendo, con	

	le modalità che riterrà più idonee, all'ispezione dei locali e delle aree	
	nelle quali si deve svolgere il servizio, in qualsiasi momento e senza	
	preavviso e avendo il diritto di ricevere sollecitamente da Ales tutte le	
	informazioni e la documentazione che riterrà necessarie.	
	14.2 Il controllo non solleva comunque Ales dalla piena ed esclusiva	
	responsabilità per la perfetta e puntuale esecuzione delle attività	
	oggetto del contratto.	
	Articolo 15. Risoluzione del contratto.	
	Clausola risolutiva espressa.	
	15.1 Ministero avrà il diritto di far dichiarare la risoluzione del contratto	
	stesso, qualora Ales si rendesse colpevole di gravi violazioni di legge	
	o di negligenza grave quale, a titolo indicativo, ripetuti e rilevanti ritardi	
	nell'esecuzione del contratto. In tali ipotesi, qualora Ales non avesse	
	ottemperato alla diffida ad adempiere, che dovrà esserle notificata dal	
	Ministero con un preavviso di non meno di quindici giorni, il contratto	
	sarà risolto di diritto con le conseguenze previste dalla Legge.	
	15.2 Al verificarsi di una delle cause di risoluzione sopraelencate, Il	
	Ministero comunicherà formalmente all'Impresa la volontà di valersi	
	della risoluzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c..	
	È fatto salvo in ogni caso il risarcimento dei danni in favore	
	dell'Amministrazione.	
	15.3 Il presente contratto è sottoposto alla condizione sospensiva	
	dell'esito positivo dell'approvazione e degli altri controlli previsti dalle	
	norme di contabilità, derivandone per l'effetto, in caso di esito negativo	

	dei suddetti controlli, l'inefficacia del contratto medesimo.	
	15.4 Resta fermo che in caso di mancato avveramento della condizione	
	sospensiva di cui al precedente art. 15.3, Ales S.p.A. avrà diritto al	
	rimborso di tutte le spese sostenute per le prestazioni espletate a seguito	
	della richiesta di anticipazione dei servizi da parte del Ministero.	
	Articolo 16. Recesso.	
	16.1 Il Ministero avrà il diritto insindacabile di recedere dal contratto in	
	ogni momento con un preavviso scritto di 60 (sessanta) giorni, dovendo	
	in tal caso riconoscere alla Ales soltanto il corrispettivo dovuto per le	
	prestazioni rese fino al momento in cui il recesso dovrà avere efficacia,	
	rimanendo escluso qualsiasi obbligo di indennizzo o di risarcimento da	
	parte del Ministero.	
	16.2 L'eventuale dichiarazione di recesso dovrà essere comunicata a	
	Ales mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento	
	indirizzata presso il suo domicilio eletto indicato nell'art. 22 che segue	
	o mediante posta elettronica certificata.	
	Articolo 17 Protezione dei dati personali.	
	17.1 Ales effettuerà, direttamente o con l'ausilio di soggetti terzi che	
	partecipano alla sua attività produttiva e nel pieno rispetto dei principi di	
	pertinenza, liceità e correttezza, tutte le operazioni di trattamento dei	
	dati personali necessarie per compiere l'attività contrattualmente dovuta	
	in conformità ai principi sanciti dal Regolamento generale sulla	
	protezione dei dati (UE) n. 2016/679 (General Data Protection	
	Regulation).	

	<p>17.2 Ales osserverà gli obblighi previsti dalle clausole contrattuali predisponendo, dandone tempestiva informazione al Ministero, ogni misura di sicurezza fisica, logica e organizzativa necessaria a garantire il rispetto dell'integrità ed esattezza dei dati personali trattati, nonché la liceità del trattamento. In particolare, Ales adotterà ogni misura organizzativa tale da evitare rischi di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - distruzione, perdita o alterazione dei dati; - accessi ai dati da parte di soggetti non autorizzati; - uso dei dati non conforme agli scopi dichiarati della raccolta; - uso non consentito dei dati utilizzati. 	
	<p>17.3 Ales utilizzerà i dati personali nella misura strettamente necessaria all'attività da compiere per l'esecuzione del contratto, e avvertirà il Ministero, di qualsiasi evento che, a seguito dell'esecuzione della prestazione richiesta, possa aver importato l'alterazione dei dati.</p>	
	<p>17.4 Ales non procederà alla comunicazione dei dati personali a terzi non coinvolti direttamente nelle attività oggetto del contratto, se non previa autorizzazione del Ministero e nel rispetto delle prescrizioni di legge, previa garanzia che i dati trasmessi giungano al destinatario esatti e siano da questi utilizzati per fini leciti. In ogni caso, Ales notificherà immediatamente al Ministero qualsiasi utilizzo o divulgazione non autorizzati di informazioni personali, di cui sia venuta a conoscenza.</p>	
	<p>17.5 Le Parti si danno reciprocamente atto che le informazioni raccolte presso l'interessato, per la finalità di eseguire il presente contratto,</p>	

	saranno trattate con mezzi automatizzati o manuali e concernono dati comuni il cui mancato conferimento importerebbe l'impossibilità di eseguire il presente contratto. Le informazioni non saranno diffuse, né trasferite all'estero. La comunicazione avrà luogo esclusivamente per l'esecuzione degli obblighi di legge, nonché per finalità fiscali e contabili. Ognuna delle Parti informa l'altra che potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 15,16,17 e 19 del Regolamento (UE) n. 2016/679 tra cui quelli di cancellazione, di opposizione e di accesso, rivolgendosi direttamente presso le sedi indicate nel presente contratto.	
	Articolo 18 Clausola sociale	
	18.1 Ai sensi dell'art. 57 del D.lgs. 36/2023, nel rispetto dei principi dell'Unione Europea e in conformità alle "Linee Guida" ANAC n. 13/2019, approvate con delibera n. 114 del 13.2.2019, allo scopo di perseguire il mantenimento degli attuali livelli occupazionali e condizioni contrattuali per tutto il periodo di durata del presente contratto, Ales S.p.A. accetta le modalità di esecuzione del presente affidamento in regime "in house providing" e si impegna formalmente, a partire dalla stipula del presente contratto, ad utilizzare in via prioritaria lo stesso personale già utilizzato per il servizio in argomento da parte della precedente impresa concessionaria, garantendo – compatibilmente con la sua organizzazione e le mutate esigenze tecnico organizzative – il rispetto degli accordi attualmente in vigore e scaturenti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore firmata dalle associazioni comparativamente più rappresentative.	

	<p>18.2 L'applicazione della clausola sociale e il rispetto delle previsioni previste nel Progetto di assorbimento, che costituisce parte integrante del presente contratto, sarà verificata in fase di esecuzione del contratto medesimo dall'Amministrazione contraente.</p>	
	<p>18.3 L'inadempimento degli obblighi derivanti dalla clausola sociale potrà essere causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 122, comma 3 del D.lgs. 36/2023, previa valutazione da parte dell'Amministrazione contraente della gravità dello stesso.</p>	
	<p>Articolo 19. Referenti del contratto.</p>	
	<p>I rapporti tra il Ministero e Ales saranno tenuti, per ciò che attiene all'esecuzione del presente contratto, tra Dott. Luigi La Rocca, nella sua qualità di Direttore Generale Archeologica Belle Arti e Paesaggio delegato (giusta delega Decreto SG n. 459 del 22 aprile 2024), domiciliato per la carica presso la sede del Museo di Capodimonte e il dott. Fabio Tagliaferri, della Ales S.p.A., quale Amministratore delegato della Ales S.p.A..</p>	
	<p>Articolo 20. Forma delle modificazioni contrattuali.</p>	
	<p>Il presente contratto non potrà essere validamente ed efficacemente modificato, né integrato se non mediante atto scritto firmato da entrambe le Parti.</p>	
	<p>Articolo 21. Foro competente.</p>	
	<p>Qualsiasi controversia insorgesse tra le Parti in merito al presente contratto, qualora non fosse possibile risolverla attraverso un pacifico componimento, sarà decisa con competenza esclusiva dell'Autorità</p>	

	Giudiziaria del Foro di Roma.	
	Articolo 22. Modalità di stipula e spese.	
	Il presente atto è sottoscritto mediante apposizione di firme digitali	
	qualificate e, in caso di firma disgiunta, si intende perfezionato nel	
	luogo, nel giorno e nell'ora in cui è stata apposta la firma del secondo	
	contraente. Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto,	
	comprese quelle di bollo e relative alle copie necessarie, saranno a	
	carico di Ales.	
	Articolo 23. Elezione di domicilio.	
	Ales elegge domicilio presso la propria sede in Roma, Via Nazionale n.	
	243 ed in difetto, nel domicilio suppletivo eletto presso il Comune di	
	Roma, anche per gli effetti dell'art. 141 c.p.c..	

	Il presente contratto avrà validità a seguito della registrazione presso i	
	competenti organi.	

	Il Ministero della Cultura – Museo e Real Bosco di Capodimonte	
	Dott. Luigi La Rocca _____ (firmato digitalmente)	
	Ales S.p.A.	
	Dott. Fabio Tagliaferri _____ (firmato digitalmente)	